

**SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI
ALL'ARTICOLO 4, COMMA 4.1, DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO
1999, N. 13/99**

INDICE

Premessa	2
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Oggetto del contratto	4
Articolo 3 Punti di consegna e di riconsegna, potenze contrattualmente impegnate e percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata	4
Articolo 4 Disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili	5
Articolo 5 Garanzia di riserva di potenza	5
Articolo 6 Cessione del contratto di vettoriamento.....	5
Articolo 7 Recesso unilaterale dal contratto di vettoriamento	6
Articolo 8 Modalità di fatturazione.....	6
Articolo 9 Riservatezza	6
Articolo 10 Decorrenza e durata	6
Articolo 11 Efficacia del contratto di vettoriamento.....	7
Articolo 12 Soluzione delle controversie.....	7
Articolo 13 Rinvio.....	7
Allegati al contratto	8

Premessa

Con il presente contratto

Tra

....., con sede legale in, Via
n....., (codice fiscale/partita IVA), in persona di,
in qualità di(*pro tempore*), nel seguito, per brevità: **Gestore contraente**

e

....., con sede legale in, Via
n....., (codice fiscale/partita IVA), in persona di,
in qualità di(*pro tempore*), nel seguito, per brevità: **Richiedente**

Premesso che

1. il presente contratto ha ad oggetto un servizio di vettoriamento di energia elettrica in cui tutti i punti di consegna e di riconsegna sono situati sul territorio nazionale;
2. - il Gestore contraente è il gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna dell'energia elettrica vettoriabile;

Oppure:

- il Gestore contraente è il gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata, è prevista, al momento della stipula o del rinnovo del presente contratto, la maggiore energia elettrica vettoriabile per la durata del contratto medesimo;
3. il Gestore contraente ha verificato che il vettoriamento di cui al presente contratto è compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale sulla base del regolamento di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata;
4. gli impianti nei punti di consegna e di riconsegna, individuati negli allegati al presente contratto (allegati n. 1 e n. 2), soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza secondo la normativa vigente;
5. i complessi di misura sono conformi alle specifiche tecniche di cui alla normativa vigente e sono idonei alla gestione del presente servizio di vettoriamento e conformi alle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata;

6. il Gestore contraente provvede alla ripartizione dei corrispettivi di vettoriamento, dell'energia elettrica derivante dai pedaggi, nonché dei proventi e degli oneri connessi con la riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata;
7. il gestore della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.7, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata, coordina i gestori di rete interessati dal presente vettoriamento ed assicura, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.4, della medesima deliberazione, la riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata;
8. il Richiedente ha la disponibilità dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione aventi le caratteristiche tecniche riportate in allegato (allegato n. 3), e che tale disponibilità risulta dall'accordo allegato al presente contratto (allegato n. 4);
9. - l'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione di cui alla precedente premessa è destinata a soddisfare i fabbisogni di energia elettrica di ..., in regime di autoproduzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Oppure:

- l'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione di cui alla precedente premessa è destinata a soddisfare i fabbisogni di ..., che ha acquisito la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
10. il soggetto cui è destinata l'energia elettrica vettoriata ha dichiarato il suo interesse al servizio di vettoriamento richiesto e tale interesse risulta dalla dichiarazione allegata al presente contratto (allegato n. 5);
11. quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00.

Articolo 2 Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è il vettoriamento di energia elettrica dal punto di consegna al punto di riconsegna, di cui agli allegati n.1 e n.2, situati sulle reti di seguito individuate:

a titolo di esempio:

- ..., gestita da ..., dove è situato il punto di consegna relativo al presente contratto;
- ..., gestita da ..., dove è situato il punto di riconsegna relativo al presente contratto;

Oppure (nel caso di vettoriamento con più punti di consegna e più punti di riconsegna):

Oggetto del presente contratto è il vettoriamento di energia elettrica dai punti di consegna ai punti di riconsegna, di cui agli allegati n.1 e n. 2, situati sulle reti di seguito individuate:

a titolo di esempio:

- ..., gestita da ..., dove sono situati i punti di consegna relativi al presente contratto;
- ..., gestita dal Gestore contraente, dove è situato il punto di riconsegna ... per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata di cui all'allegato n. 6 è prevista, al momento della stipula o del rinnovo del presente contratto, la maggiore energia elettrica vettoriabile;
- ..., gestita da ..., dove sono situati i punti di riconsegna relativi al presente contratto.

Articolo 3 Punti di consegna e di riconsegna, potenze contrattualmente impegnate e percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata

- 3.1 La consegna dell'energia elettrica avviene nei punti di consegna di cui all'allegato n. 1.
- 3.2 La riconsegna dell'energia elettrica avviene nei punti di riconsegna di cui all'allegato n. 2.
- 3.3 Le potenze contrattualmente impegnate nei punti di consegna e riconsegna sono indicate nell'allegato n. 6.

- 3.4 I percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata sono indicati nell'allegato n. 7.

Eventualmente:

- 3.5 Fruiscono dell'avviamento per una durata di 12 (dodici) mesi i punti di riconsegna indicati nell'allegato n. 8.

Eventualmente:

- 3.6 Il Richiedente dichiara che i punti di consegna e/o di riconsegna, di cui all'allegato n. 9, sono interessati anche da altri contratti di vettoriamento e/o da contratti ad altro titolo.

Articolo 4

Disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili

In caso di distacco del generatore nel punto di consegna, il periodo di tempo necessario per il riavviamento, per la risincronizzazione e per la presa di carico del medesimo è concordato tra il Richiedente ed il Gestore contraente con riferimento a ciascun generatore come risulta dall'allegato n. 3.

Articolo 5

Garanzia di riserva di potenza

Il Richiedente usufruisce della garanzia di riserva di potenza, di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera e), della deliberazione n. 13/99 come successivamente integrata e modificata.

Oppure:

Il Richiedente non usufruisce della garanzia di riserva di potenza, di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera e), della deliberazione n. 13/99 come successivamente integrata e modificata.

Articolo 6

Cessione del contratto di vettoriamento

- 7.1 Il Richiedente può cedere il contratto di vettoriamento, anche parzialmente con riferimento ad uno o più punti di consegna o di riconsegna interessati dal contratto medesimo. Dette cessioni hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica delle cessioni medesime al Gestore contraente.
- 7.2 Qualora, per effetto di modifiche dei profili di potenza impegnata in riconsegna, il punto di riconsegna con la maggiore quantità di energia elettrica vettoriabile per la durata del contratto si trovi in una rete gestita da un gestore diverso dal Gestore contraente, quest'ultimo è tenuto alla cessione del presente contratto a favore del gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna con la maggiore quantità di energia elettrica vettoriabile. Il Gestore contraente comunica al

Richiedente il verificarsi della suddetta condizione e la cessione ha effetto a partire dal primo rinnovo del presente contratto ai sensi del successivo articolo 10.

Articolo 7

Recesso unilaterale dal contratto di vettoriamiento

Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Gestore contraente.

Articolo 8

Modalità di fatturazione

- 9.1 Il pagamento della fattura relativa ai corrispettivi per il vettoriamiento prestato nel corso del mese precedente è effettuato dal Richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.
- 9.2 In caso di ritardato pagamento sono dovuti dal Richiedente sull'importo fatturato interessi moratori per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 del tasso di interesse legale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

Articolo 9

Riservatezza

- 10.1 Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al Gestore contraente il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
- 10.2 Il Gestore contraente ed i gestori di rete interessati dal presente contratto, come risulta dalle dichiarazioni allegate (allegato n. 10), si obbligano al trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

Articolo 10

Decorrenza e durata

Il presente contratto ha la durata di ... e decorre dal In mancanza di disdetta, da effettuarsi mediante comunicazione scritta al Gestore contraente almeno un mese prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per la medesima durata.

Solo nei casi in cui l'energia elettrica vettoriata sia destinata a clienti idonei:

Articolo 11
Efficacia del contratto di vettoriamento

Il presente contratto cessa di avere efficacia, con riferimento a ciascun punto di riconsegna, qualora il soggetto che ha la titolarità del sito nel quale si trova tale punto non abbia acquisito, alla data prevista di avvio del servizio di vettoriamento o di rinnovo del presente contratto, la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99, come risultante dall'elenco dei clienti idonei istituito ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, come successivamente modificata ed integrata.

Articolo 12
Soluzione delle controversie

- 13.1 Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sono deferite all'Autorità.
- 13.2 Fino all'adozione dal regolamento previsto dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le controversie di cui al precedente comma 13.1 sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Gestore contraente, uno dal Richiedente ed il terzo nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 810 del Codice di procedura civile.
- 13.3 Il collegio arbitrale costituito ai sensi del precedente comma 13.2 giudica secondo diritto.

Articolo 13
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 13/99 come successivamente integrata e modificata nonché, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Allegati al contratto

- Allegato n. 1 Elenco dei punti di consegna
- Allegato n. 2 Elenco dei punti di riconsegna
- Allegato n. 3 Caratteristiche tecniche degli impianti di generazione
- Allegato n. 4 Dichiarazione del Richiedente da cui risulta la disponibilità dell'energia elettrica prodotta nei punti di consegna
- Allegato n. 5 Dichiarazione del soggetto a cui è destinata l'energia elettrica vettoriata da cui risulta l'interesse al servizio di vettoriamento
- Allegato n. 6 Potenze contrattualmente impegnate nei punti di consegna e riconsegna
- Allegato n. 7 Percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata
- Allegato n. 8 Elenco dei punti di riconsegna che fruiscono del regime di avviamento
- Allegato n. 9 Dichiarazione del Richiedente recante l'indicazione dei punti di consegna e/o di riconsegna interessati da altri contratti di vettoriamento e/o da contratti ad altro titolo
- Allegato n. 10 Dichiarazioni relative al trattamento dei dati inerenti il contratto di vettoriamento